

PATTO DI ACCREDITAMENTO

PER I SERVIZI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI: Attività integrative per disabili (AID)

In riferimento alla legge 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", al D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto d'indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328", al D.P.R. 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003", al Piano Socio – Sanitario della Regione Lombardia, alla Circolare Regionale della DG Famiglia e Solidarietà Sociale n. 18 del 16/6/2003, alla Circolare Regionale n. 6 del 02/02/2004, al D.G.R. VII/20943 del 16/2/2005 "Definizione dei criteri per l'accREDITamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili", alla Circolare Regione Lombardia n. 18 del 14.06.2007 "Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell'accREDITamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della D.G.R. VII/20943 del 16.02.2005, alla L.R. 3 del 12/3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona", alla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008", alla Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 7437 del 13/6/2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008", al Piano di Zona del Distretto Cremasco.

Comunità Sociale Cremasca a.s.c., di seguito Comunità Sociale, rappresentata dal Direttore **DAVIDE VIGHI** nato a MILANO il 15/09/1973 e domiciliato in CREMA presso la sede dell'Azienda in via Goldaniga, 11 – P.I. 01397660190;

e

l'ente accreditato, con sede in
Via.....di seguito Ente Accreditato, rappresentato da
..... nato a P.I.....;

Premesso che

- i. L'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona affida a Comunità Sociale l'esercizio delle funzioni inerenti l'accREDITamento;
- ii. Il Piano Operativo 2010, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 8.04.2010, alla scheda 9 – AccREDITamento prevede l'accREDITamento dei servizi a favore di soggetti disabili;
- iii. Comunità Sociale ha provveduto a pubblicizzare la procedura sperimentale di accREDITamento, comprensiva di:
 - Avviso Pubblico;
 - Allegato A – Linee guida per l'accREDITamento;
 - Allegato B – Disciplinare della procedura di accREDITamento;
 - Allegato C – Fac-simile di domanda di partecipazione;
 - Allegato D – Fac-simile progetto tecnico;
 - Allegato E – Fac-simile DPR 445;
 - Allegato F – Patto di accREDITamento AID;
 - Allegato G – Patto di accREDITamento servizi per disabili;
- iv. la commissione di valutazione, prevista dal suddetto Allegato B, verificato che l'Ente AccREDITato ha presentato tutta la documentazione richiesta in cui dichiara di possedere

- tutti i requisiti necessari ai fini della sottoscrizione del presente patto, e che l'Ente Accreditato risulta quindi iscritto all'Albo degli enti accreditati,
- v. l'ente accreditato ha stipulato idonea polizza di assicurazione in conformità a quanto previsto nelle suddette *"Linee guida per l'accreditamento"*.
 - vi. l'ente accreditato ha attivato idonea sede operativa nell'ambito territoriale del Piano di Zona, ovvero presso il Comune di _____ come previsto nelle *"Linee guida per l'accreditamento"*.

concordano quanto segue

ART. 1 PREMESSE

- I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente patto.

ART. 2 REQUISITI ACCREDITAMENTO

- I. L'Ente Accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti dalle suddette *"Linee guida per l'accreditamento"*, nonché le caratteristiche organizzative descritte nell'elaborato progettuale presentato in sede di accreditamento e a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.
- II. Comunità Sociale si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni.
- III. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 12 e 16.

ART. 3 OGGETTO

- I. Oggetto del presente Patto di accreditamento è l'organizzazione, con l'attivazione di voucher sociali, di attività integrative a carattere socio-assistenziale rivolte a persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dalle suddette *"Linee guida per l'accreditamento"*.
- II. I destinatari di voucher sociali sono persone disabili.
Si precisa che i destinatari di voucher possono essere anche persone disabili inserite nei servizi diurni (CSE-CDD-SFA) solo se le attività integrative vengano effettuate al di fuori dell'orario di apertura del servizio.
- III. I Voucher sono riservati a cittadini disabili residenti ed effettivamente abitanti nei 48 Comuni dell'ambito territoriale cremasco.
- IV. I Voucher devono essere utilizzati per l'espletamento degli interventi contenuti nel PEI, come di seguito indicato: vacanze con o senza i familiari, inserimento nei gest e nei centri diurni estivi, animazione del tempo libero, attività sportive varie, attività espressive (musicali/teatrali/artistiche/...) ecc. Sono pertanto esclusi interventi finanziati

da altri fondi o interventi già attivati come Buono per la Vita Indipendente (ex lege 162);

- V. L'accesso alle attività integrative viene determinato dai Servizi Sociali del Comune di residenza del destinatario secondo le modalità esposte nei successivi artt. 4 e 5, fornendo le informazioni necessarie a garantire l'effettiva libertà di scelta della famiglia rispetto all'ente accreditato a cui affidare il servizio.

ART. 4 PROGETTO PERSONALIZZATO

- I. Il Comune di residenza, attraverso il Servizio Sociale, partecipa alla definizione del progetto personalizzato, in accordo con la famiglia, indicando le attività integrative più appropriate per la persona stessa.
- II. Il progetto personalizzato contiene tutti gli interventi integrativi previsti a favore del soggetto disabile, secondo gli ambiti di applicazione di cui al punto 3.
- III. Per ogni attività vengono definite annualmente e trimestralmente il rapporto operatore utente, il tipo di sessione temporale, il numero di accessi per sessione, le note descrittive.
- IV. L'ente accreditato si impegna, prima dell'avvio del progetto, alla definizione dettagliata delle attività integrative che dovrà svolgere all'interno del monte ore assegnato.
- V. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 12 e 16.

ART. 5 LIBERTA' DI SCELTA

- I. La famiglia, su proposta dell'Assistente Sociale del Comune di residenza, effettua la scelta delle attività integrative appropriate per la persona e la scelta dell'Ente Accreditato a cui rivolgersi, secondo quanto indicato nel Progetto personalizzato (nel rispetto dei tempi e delle modalità d'intervento ritenute necessarie).
- II. Per favorire il suddetto ruolo di accompagnamento, Comunità Sociale si impegna a fornire all'Assistente sociale, oltre all'albo pubblico degli Enti Accreditati, anche informazioni aggiornate in merito all'operatività degli enti stessi.
- III. L'Assistente Sociale non è tenuta a promuovere il servizio, ma si limita a fornire le informazioni che Comunità Sociale ha concordato con i singoli enti gestori accreditati.
- IV. L'ente accreditato non può promuovere il servizio presso le Assistenti Sociali del Distretto di Crema, se non nelle forme e nei momenti concordati con Comunità Sociale.
- V. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 12 e 16.

ART. 6 CORRISPETTIVO

- I. Comunità Sociale definisce in € 21,00 + IVA il prezzo corrispondente allo standard delle prestazioni oggetto di accreditamento della durata effettiva di 60 minuti, esclusi pertanto i tempi di trasferimento.
- II. In caso di frazioni di ora (è consentita la sola frazione di 30 minuti) il compenso verrà riparametrato a € 10,50 + iva

- III. In caso di disponibilità dell'ente al trasporto¹, verrà riconosciuto il tempo di spostamento da casa alla sede delle attività e viceversa.
- IV. In caso uno stesso operatore segua l'attività integrativa di un piccolo gruppo (composto al massimo da sette beneficiari), la remunerazione viene così riparametrata:
- €. 13,00/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da due soggetti beneficiari;
 - €. 11,00/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da tre soggetti beneficiari;
 - €. 9,00/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da quattro soggetti beneficiari;
 - €. 7,50/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da cinque soggetti beneficiari;
 - €. 7,00/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da sei soggetti beneficiari;
 - €. 6,50/h + iva per ciascun componente il gruppo composto da sette soggetti beneficiari.
- V. In caso di assenza all'attività integrativa programmata, il voucher viene riconosciuto fino al massimo di cinque ore di prestazione consecutive; dopo tale periodo il voucher si intende formalmente sospeso.
- VI. L'ente accreditato provvederà ad inviare al Comune di residenza o a Comunità Sociale Cremasca (per i Comuni aderenti alla gestione centralizzata) regolari fatture, previa la validazione delle prestazioni rese dagli operatori attraverso l'applicativo per la gestione delle presenze collegato alla Piattaforma Socio-Sanitaria Gecas.
- VII. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 12 e 16.

ART. 7 GESTIONE DEL SERVIZIO ACCREDITATO

- I. L'Ente Accreditato può attivare le prestazioni oggetto del presente patto solamente dopo aver condiviso e firmato con i Servizi Sociali del Comune di residenza la scheda di attivazione e il Progetto personalizzato relativo all'intervento richiesto.
- II. In caso di richiesta da parte dell'Assistente sociale, l'ente accreditato non può rifiutarsi di attivare il servizio, salvo casi particolari opportunamente documentati ai Servizi sociali da parte dell'ente accreditato.

L'Ente Accreditato si impegna a:

- III. attivare gli interventi concordati nel progetto personalizzato entro quindici giorni dall'invio della scheda di attivazione;
- IV. attuare le prestazioni nei modi e nei tempi indicati nello stesso;
- V. garantire la disponibilità del Coordinatore ad équipe periodiche con i Servizi Sociali del Comune in cui verrà attivato il servizio;

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 12 e 16.

¹ Tale disponibilità deve essere indicata nell'elaborato progettuale in fase di accreditamento.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE

L'Ente Accreditato per le attività integrative per disabili si impegna a:

- I. Garantire la presenza di un servizio di informazioni sull'attività propria a sportello o tramite un numero di telefono;
- II. Garantire l'accesso al servizio previa autorizzazione del Distretto;
- III. Garantire il modello delle relazioni di coordinamento, così come descritto nell'elaborato progettuale, in particolar modo per quanto riguarda il coinvolgimento delle famiglie e il raccordo con il Servizio Sociale di base;
- IV. Garantire la stesura e l'aggiornamento periodico, per ogni disabile, del progetto educativo e sociale da conservarsi nel fascicolo personale;
- V. Garantire la condivisione del progetto educativo e sociale con l'assistente sociale del Comune di residenza del soggetto anche attraverso l'utilizzo del sistema informatico distrettuale Piattaforma socio-sanitaria Gecas;
- VI. Garantire l'accesso alle offerte integrative, così come descritte nell'elaborato progettuale;
- VII. Garantire la condivisione con Comunità Sociale Cremasca delle strategie che si intendono mettere in atto per garantire la sostenibilità economica del servizio;
- VIII. Garantire il rispetto dei tempi e delle modalità indicate da Comunità Sociale Cremasca per l'invio dei dati economici inerenti il servizio accreditato: preventivo, pre-consuntivo e consuntivo;
- IX. Rilevare la soddisfazione e la qualità del servizio erogato sia verso l'utenza che verso il proprio personale;
- X. Garantire la presenza di una precisa procedura per la gestione dei reclami e dei disservizi;
- XI. Garantire il rispetto delle scadenze su debiti informativi richiesti da Regione, Comuni e Comunità Sociale Cremasca;

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 12 e 16.

ART. 9 GESTIONE DEL PERSONALE

L'Ente Accreditato per le attività integrative per disabili si impegna a:

- I. garantire un coordinatore che sia in possesso di laurea in scienze psicologiche, pedagogiche o sociali o un dipendente in servizio, con esperienza acquisita in funzioni educative di almeno cinque anni;
- II. impiegare personale con laurea in discipline umanistiche o formative (o titoli equipollenti) o diploma di maturità ad indirizzo educativo o diploma ad indirizzo non educativo ma in possesso di idonea esperienza e che segua percorsi di specializzazione;
- III. garantire il rapporto massimo di 1 operatore ogni 7 interventi attivi contemporaneamente (attività integrativa di piccolo gruppo);
- IV. garantire la reperibilità del coordinatore durante i giorni e le ore di apertura del servizio;
- V. garantire il presidio, da parte del coordinatore, della funzione di valutazione del servizio con cadenza regolare e con appositi strumenti scritti;
- VI. garantire le modalità di selezione, inserimento e sostituzione di personale così come descritto nell'elaborato progettuale;
- VII. garantire al personale attività di formazione, secondo un piano annuale concordato, che preveda 10 ore annue di formazione;

- VIII. garantire la condivisione con l'Ufficio di Piano di un piano annuale di reperimento dei volontari, nonché un piano formativo a loro dedicato di almeno 20 ore annue;
- IX. garantire l'attuazione delle strategie e delle modalità per il contrasto ed il contenimento del turn-over degli operatori, così come descritti nell'elaborato progettuale;
- X. garantire gli interventi mirati alla sicurezza sul lavoro, così come descritti nell'elaborato progettuale;
- XI. garantire lo svolgimento di attività di supervisione e coordinamento degli operatori.

L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 12 e 16.

ART. 10 GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

- I. L'ente accreditato s'impegna ad assolvere ai debiti informativi richiesti dal Comune di residenza e da Comunità Sociale Cremasca, anche attraverso l'utilizzo della Piattaforma socio-sanitaria Gecas.
- II. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo possono costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 12 e 16.

ART. 11 MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITA'

- I. L'ente accreditato s'impegna, annualmente o al termine dell'intervento, a somministrare all'utenza/famiglia le schede di valutazione del grado di soddisfazione registrata;
- II. L'ente accreditato s'impegna inoltre ad elaborare annualmente una relazione sul grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori, e a trasmetterla a Comunità Sociale Cremasca nonché ai soggetti interessati;
- III. L'Ente Accreditato può essere soggetto a controlli da parte di Comunità Sociale in merito al permanere dei requisiti di accreditamento;
- IV. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione ai Servizi Sociali, sospensione o risoluzione del presente patto, secondo le modalità di cui ai successivi art. 12 e 16.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL PATTO

- I. Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione contemplate all'art. 16 nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art. 1453 e ss. del Codice Civile.
- II. Comunità Sociale, accertata l'inadempienza a uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida l'Ente Accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie contro deduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni; l'inadempimento e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente Patto.

ART. 13
RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- I. L'Ente Accreditato si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate e delle relazioni d'aiuto poste in essere dai propri operatori.
- II. L'Ente Accreditato applica al trattamento dei dati le misure previste dalla legislazione vigente.

ART. 14
SUBAPPALTO

- I. Resta vietato all'ente accreditato, pena la risoluzione automatica del presente patto, la cessione del patto di accreditamento e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente patto.
- II. Resta vietato all'ente accreditato, pena la risoluzione automatica del presente patto, la sottoscrizione di contratti con i Comuni del Distretto cremasco, per il servizio in oggetto, a costi orari inferiori a quelli definiti nel presente patto.

ART. 15
DURATA

- I. Il presente patto di accreditamento ha validità fino al 30 giugno 2024 e ad esso può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni, sulla data di validità della rinuncia.
- II. Detta rinuncia comporta l'automatica cancellazione dall'Albo degli Enti Accreditati.
- III. Il patto potrà essere rinnovato, alla scadenza, previa verifica da parte di Comunità Sociale della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di accreditamento.
- IV. Il patto è redatto in duplice copia una per ciascun contraente.

ART. 16
PENALITA'

- I. L'Ente Accreditato può incorrere nella segnalazione ai servizi sociali del Comune di residenza del soggetto in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 4 (commi IV), art 5 (comma IV), art. 6 (comma VIII), art. 7 (da comma I a comma V), art. 8 (da comma I a comma XI), art.10 (comma I), art.11 (commi I – II), art. 13 (comma I), del presente patto;
- II. L'Ente Accreditato può incorrere nella sospensione dall'Albo Territoriale degli Enti Accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 6 (comma VIII), art. 7 (comma I – II), art. 8 (comma I – II – VI – VIII), art.9 (comma I – II - III), art 10 (comma I), art. 13 (comma II), art. 14 (comma I), del presente patto;
- III. L'Ente Accreditato può incorrere nella risoluzione del presente Patto e nella relativa esclusione dell'Albo Territoriale degli enti accreditati in caso di mancato rispetto degli art.2 (comma I), art. 9 (comma I – II - III), art. 13 (comma II), art. 14 (comma I e II), del presente patto;

- IV. L'eventuale inadempienza sarà contestata per iscritto all'ente accreditato e quest'ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 7 giorni dal ricevimento della nota di contestazione;
- V. Comunità Sociale, valutate la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate dall'ente accreditato, potrà graduare la penalità da applicare come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa;
- VI. Comunità Sociale non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l'inadempienza non sussiste;
- VII. Potrà inoltre stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l'inadempienza – seppur accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per Comunità Sociale o, sentiti i Servizi Sociali, per il Comune di residenza, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta.

ART. 17

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA

- I. L'Ente Accreditato è responsabile di tutti gli impegni del presente Patto anche per in qualità di capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea tra le Imprese, ai sensi dell'art. 37 commi 14-15-16 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modifiche.

ART. 18

CONTROVERSIE

- I. Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è quello di Crema.

ART. 19

TUTELA DATI PERSONALI

- I. I dati personali verranno esclusivamente per la seguente finalità: gestione di attività integrative a favore di soggetti disabili.
- II. Il trattamento dei dati da parte delle parti avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32).
- III. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per Comunità Sociale Cremasca a.s.c. è il Direttore Generale, dott. Davide Vighi.
- IV. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 per l'Ente Accreditato _____ è il legale rappresentante _____
- V. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) di Comunità Sociale Cremasca a s.c. ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

ART. 20
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- I. L'ente accreditato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni

ART. 21
DISPOSIZIONI FINALI

- I. L'ente accreditato dichiara di conoscere e rispettare il Codice Etico approvato da Comunità Sociale Creasca e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) in vigore.
- II. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e o eventualmente risolto.
- III. In tali casi, l'ente accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti cui sopra, di recedere dal patto, a mezzo di formale comunicazione da notificare a Comunità Sociale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Crema, li

COMUNITA' SOCIALE CREMASCA a.s.c.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DAVIDE VIGHI

.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE